

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1570 del 06/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SILIKONEUROPE Srl per lo stabilimento sito in comune di Loiano, via Savena n° 13
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1611 del 03/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SILI-KONEUROPE Srl per lo stabilimento sito in comune di Loiano, via Savena n° 13**

#### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP associato dell'Unione dei comuni Savena-Idice con atto Prot n° 1790 del 01/02/2018, relativa alla società SILIKONEUROPE Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Loiano, via Savena n° 13 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>4</sup>
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 6333 del 27/11/2017, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
6. Obbliga la società SILIKONEUROPE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società SILIKONEUROPE Srl, c.f 04174090375 e p.iva 00823761200, avente sede legale e stabilimento in comune di Loiano, via Savena n° 13 ha presentato in data 24/06/2019<sup>8</sup> al Suap Unione dei comuni Savena-Idice una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>9</sup> per il sito produttivo che svolge attività di stampaggio in silicone liquido.

Tale domanda contiene la comunicazione dello spostamento dell'officina ed di alcune lavorazioni in un edificio adiacente al capannone esistente; tale comunicazione costituisce modifica sostanziale per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura mentre per le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale.

In data 16/12/2019 è pervenuto il parere di Hera Spa, Direzione acqua ente gestore del Servizio Idrico Integrato<sup>10</sup> e successivamente in data 15/01/2020 è pervenuto il parere favorevole del comune di Loiano<sup>11</sup> al rilascio della modifica sostanziale di AUA .

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla modifica non sostanziale della matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.4.4.2);

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n°154589 del 08/10/2019, **pratica SINADOC n°29486 del 2019**

<sup>9</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice con Prot n° 1790 del 01/02/2018 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 6333 del 27/11/2017

<sup>10</sup> Parere di Hera Spa agli atti di ARPAE con PG n° 192885 del 16/12/2019

<sup>11</sup> Parere del comune agli atti con PG n° 6074 del 15/01/2020

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

SILIKONEUROPE Srl - comune di Loiano – via Savena n° 13

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio in silicone liquido svolta nello stabilimento in comune di Loiano, via Savena n° 13, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SILIKONEUROPE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LINEA COMPOSTAGGIO

Portata massima .....	4600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

#### EMISSIONE E32

PROVENIENZA: IMPIANTO DI FIAMMATURA COMPARTO AUDI

Portata massima .....	300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Monossido di Carbonio.....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	------------------------

Non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

---

#### EMISSIONE E43

PROVENIENZA: IMPIANTI DI TRATTAMENTO AL PLASMA

Portata massima .....	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: VASCHE DI LAVAGGIO ED ELETTROEROSIONI

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: adsorbitore

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (POTENZ. 32 KW)

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE IMPIANTI ADIBITI A LAVORAZIONI MECCANICHE IN OFFICINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE 1 E 2 PER RISCALDAMENTO

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAM. REP. LSR1

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE RISCALDAM. CONTROLLO QUALITA'

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR3

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR4

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E4 – E6 – E12 – E15/1 – E15/2 – E16/1 – E16/2 – E17/1 – E17/2

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONI E18 – E19 – E20 - E24 – E26 – E27 – E27bis - E28

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONI da E34 a E40

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE REPARTO LSR4

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

## EMISSIONE E31

### PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE CAMERA BIANCA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SILIKONEUROPE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E7, E43 ed E44. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SILIKONEUROPE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**SILIKONEUROPE Srl - comune di Loiano – via Savena n° 13**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza  
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

#### **Classificazione dello scarico e prescrizioni**

Scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Loiano, via Savena n° 13 e recapitanti nella pubblica fognatura comunale di via Modena.

#### **Prescrizioni**

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune di Loiano del 12/12/2019 riportato nelle pagine successive e dei pareri, ivi richiamati, di Sorgeacqua Sr, ente gestore del Servizio idrico integrato e del Consorzio della Bonifica Burana, parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**SILIKONEUROPE Srl - comune di Loiano – via Savena n° 13**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

Si dà atto di quanto auto-dichiarato dall'azienda ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 227/2011.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Loiano.



# COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

---

**Pratica: SUAP 398/2019 (SC 334/2019)**  
**Prot. 2020/0000284**

Loiano, 15 gennaio 2020

SUAP  
UNIONE DEI COMUNI  
SAVENA - IDICE  
VIALE RISORGIMENTO 1  
40065 PIANORO

**OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale AUA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 8, per immobile in Via Savena 13 a Loiano, nostro prot. n. 10250 del 21/12/2019.**

In merito alla richiesta di cui all'oggetto nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE D'AREA**  
**Arch. Eva Gamberini**

---

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 16 dicembre 2019  
Prot. n. 117840

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 13/06/2019    Num. prot.: 58451  
PA&S numero 124/2019

**Oggetto: Istanza modifica di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "SILIKONEUROPE SRL"- sito in Comune di Loiano (BO), Via Savena 13.**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, Suap Associato:*

*Prot. 2019/0014541 del 15/10/2019*

**Pratica SUAP n° 398/2019**

*Domanda di modifica non sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di modifica dell'AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Angelo Sarti codice fiscale SNTNGL46S18F363U in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SILIKONEUROPE SRL**" codice fiscale / p. IVA 00823761200 con sede legale ed insediamento produttivo in via Savena n° 13 Comune di Loiano(BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di stampaggio ad iniezione in silicone liquido per i settori: automotive, biomedicale, illuminotecnico, farmaceutico, alimentare, elettronico.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ Il richiedente l'istanza è dotato di atto autorizzativo N° DAMB-2017-6333 del 27 nov. 2017 adottata da ARPAE- SAC;
- ✓ l'istanza di modifica ha origine nella necessità da parte del richiedente di:
  - spostare l'attuale officina all'interno di un edificio di prossima realizzazione, che sarà costruito in prossimità dell'attuale stabilimento (non oggetto del presente parere);
  - spostamento della piazzola rifiuti;
  - spostamento della camera bianca nell'area attualmente occupata dal magazzino;
- ✓ dalla documentazione agli atti che il ciclo produttivo (stampaggio gomma siliconica) e le attività ad esso connesse (officina stampi, magazzino, ecc.) non generano acque di scarico;
- ✓ viene modificato il punto di immissione relativamente allo scarico S2 (acque meteoriche di dilavamento piazzola deposito rifiuti);
- ✓ come riportato nel parere emesso in data 03 aprile 2017 con prot. Hera n° 34997, le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne non soggette a

- contaminazione, sono raccolte nella "ex vasca acque di raffreddamento" con rilascio dello scarico di troppo pieno in dispersione nel suolo;
- ✓ le ulteriori modifiche degli assetti interni all'edificio, per quanto appreso dalla documentazione trasmessa, non hanno impatti significativi sugli scarichi verso la pubblica fognatura di via Savena afferente all'impianto di depurazione di Loiano Capoluogo;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in merito all'emissione AUA in data 03 aprile 2017 prot. gen. Hera 34997 - PA&S numero 55/2017 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo in precedenza citato.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 3 aprile 2017

Prot. gen. 34997

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-03-2017 Num. prot.: 0031110

PA&S numero 55/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Silikoneurope Srl"- Stampaggio in silicone liquido  
nell'insediamento sito in Via Savena, 13 - Comune di Loiano (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2017/0003732 del  
22/03/2017 – Pratica SUAP n° 134/2017*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico di acque reflue*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Santi Angelo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SILIKONEUROPE SRL**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di stampaggio ad iniezione in silicone liquido per i settori: automotive, biomedicale, illuminotecnico, farmaceutico, alimentare, elettronico, con impiego di n°110 addetti, in VIA SAVENA n.13 - Comune di Loiano (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Loiano - SUAP con Prot. 2013/0003258 del 21/05/2013 - Pratica SUAP n°357/2012;

verificato dalla documentazione agli atti che il ciclo produttivo (stampaggio gomma siliconica) e le attività ad esso connesse (officina stampi, magazzino, ecc.) non generano acque di scarico;

verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina acque reflue domestiche, immesse in pubblica fognatura nel punto identificato "S1", e acque meteoriche di dilavamento piazzola deposito rifiuti, immesse in pubblica fognatura nel punto identificato "S2";

verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne non soggette a contaminazione sono raccolte nella "ex vasca acque di raffreddamento" con rilascio dello scarico di troppo pieno in dispersione nel suolo;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate ("acque di scarico");
- le acque meteoriche non contaminate dovranno essere convogliate nel reticolo idrografico di superficie;
- le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**